



COMUNE DI TURI

Regolamento Comunale “Mercato settimanale e fiere”

Approvato con delibera di C.C. n.7 del 17-02-2009

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 - Tipologia del commercio su aree pubbliche	3
Articolo 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività	3
Articolo 3 - Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggi	3
Articolo 4 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni	4
Articolo 5 - Subingresso	5
Articolo 6 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni	5

TITOLO II – MERCATO SETTIMANALE	
Articolo 7 - Istituzione e localizzazione del mercato settimanale	6
Articolo 8 - Giornate e orari di svolgimento	6
Articolo 9 - Registro di mercato - graduatoria titolari di posteggio e spuntist	6
Articolo 10 - Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercat	7
Articolo 11 - Miglioria	7
Articolo 12 – Assenze e assegnazione posteggi temporaneamente non occupati	7
Articolo 13 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	8
Articolo 14 - Circolazione e sosta degli automezzi	9
Articolo 15 - Sistemazione delle attrezzature di mercato	9
Articolo 16 . Produttori agricol	9
Articolo 17 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza	10
TITOLO III – POSTEGGI ISOLAT	
Articolo 18 localizzazione dei posteggi isolati	10
TITOLO IV – FIERE E SAGRE	
Articolo 19 - Istituzione e localizzazione delle fiere	11
Articolo 20 - Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere.	11
Articolo 21 - Assegnazione temporanea di postegg	12
Articolo 22 – Concessione del posteggio e canone relativo all’occupazione di suolo pubblico	12
Articolo 23 – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza	12
Articolo 24 – Norme di rinvio	13
TITOLO V – SANZIONI E NORME FINALI	
Articolo 25 - Sanzion	13
Articolo 26 – Disposizioni finali	13

Allegati:	14
-----------	-----------

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia del commercio su aree pubbliche

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 3 della LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 18, disciplina le modalità di svolgimento del commercio su area pubblica, escluso quello in forma itinerante, disciplinato dal "Regolamento comunale per il commercio su area pubblica in forma itinerante", approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 07/12/2006. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, disciplinato dal D. Lgs. 114/98, dalla L.R. 18/01, dal presente Regolamento, dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, può effettuarsi in:

- mercati giornalieri, settimanali o a cadenze diverse;
- posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana;
- fiere.

Il mercato settimanale è diviso in due settori: alimentare e non alimentare.

Articolo 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998 e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 3 - Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle

aree pubbliche con posteggio

Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di

posteggio. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune; in quest'ultimo caso, si deve contestualmente conferire, previa verifica delle disponibilità, un nuovo posteggio all'operatore. Le concessioni di posteggio sono assoggettate alla COSAP.

Articolo 4 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni

Le domande di rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Turi, in Via XX Settembre, 5 – 70010 – Turi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze. Il Comune di Turi, entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, fa pervenire all'Assessorato regionale competente il bando ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa al Comune di Turi. Le domande pervenute fuori detto termine sono da ritenersi respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'ufficio Commercio e Attività produttive del Comune di Turi comunica l'esito dell'istanza agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

Il Comune, al fine di rilasciare l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero, stila una graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) altri eventuali criteri integrativi indicati nel bando.

Qualora nell'ambito del mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune dopo aver garantito nelle forme più idonee adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di migioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 6, comma 4 della Legge

Regionale n. 18/01, di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Il Comune di Turi, avendo adottato la ripartizione dei posteggi nel mercato settimanale in alimentare e non alimentare, redige distinte graduatorie. Per fare ciò, gli interessati dovranno specificare nell'istanza i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza.

Nel caso di soppressione dei posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- a) ai produttori agricoli di cui alla L. 59/1963;
- b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Articolo 5 - Subingresso

Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione, il cessionario provvede a inoltrare al Comune di Turi, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario.

Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di Turi, che provvede alle necessarie annotazioni.

Articolo 6 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni

Il Comune di Turi provvede alla revoca dell'autorizzazione:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 4;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla

data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;

- c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca. In caso del verificarsi dei motivi necessari per la revoca dell'autorizzazione, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale è adottato il provvedimento di revoca. Il Comune provvede a sospendere l'autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 114/1998. La sospensione è disposta con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

TITOLO II - MERCATO SETTIMANALE

Articolo 7 - Istituzione e localizzazione del mercato settimanale

Il mercato settimanale, è un "mercato su strada" che occupa, per un certo arco della giornata, vie e piazze cittadine; esso si svolge il giorno del venerdì nell'area compresa tra le vie XX Settembre, tratto compreso tra largo Pozzi e piazza Pertini, Gramsci, tratto compreso tra piazza Pertini e via Dr. D. Resta, Antonio Orlandi, Piazza Pertini, Piazza Moro e largo Pozzi, area individuata nella planimetria allegata e parte integrante del presente regolamento nella quale sono evidenziati:

- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) la suddivisione nelle tipologie di settore: - alimentare;
- non alimentare;
- d) il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e l'articolazione.

Articolo 8 - Giornate e orari di svolgimento

Il mercato settimanale si svolge nella giornata indicata dall'art. 7, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge; in tal caso, il Sindaco, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 15 giorni, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione del

mercato. In assenza, il mercato si svolge regolarmente.

Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 26 agosto, 25 dicembre. Il mercato settimanale si svolge nel seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 14.00. Alle ore 14.30, gli operatori dovranno aver già sgombrato l'area mercatale per consentire la regolare effettuazione delle operazioni di pulizia dell'area. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, in occasione di particolari circostanze, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.

Articolo 9 - Registro di mercato - graduatoria titolari di posteggio e spuntist

Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
- c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulate in base alla:
 - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa (autocertificata); -

maggior anzianità di azienda propria o dei dante causa (autocertificata);

d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulate in base a:

- maggiore anzianità di presenza (riferita ad unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
- maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa (autocertificata).

Copia costantemente aggiornata della documentazione di cui sopra è depositata presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

Il computo delle presenze nel mercato settimanale e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

Articolo 10 - Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercat

In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di

mercato e nell'ambito del settore merceologico.

In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico

Articolo 11 - Miglioria

Il Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione del settore di appartenenza e dell'esatta ubicazione.

Gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo per i posteggi risultati liberi.

Le domande di miglioria, che dovranno pervenire entro il 15 dicembre, saranno evase entro il 31 dicembre.

Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 10.

Articolo 12 - Assenze e assegnazione posteggi temporaneamente non occupati

ASSENZE:

a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito agli orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 9 qualora:

- venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni; - in caso di intemperie; - con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio;

- mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate;

- mercati cadenti in un giorno festivo (festività nazionali e locali).

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI:

a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D. Lgs. 114/98 presenti, in possesso di Partita IVA, iscrizione al Registro Dite della CCIAA e che hanno firmato il registro di cui all'art. 9 entro l'orario stabilito;

b) tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria;

c) in occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recupero di mercati non svolti, non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta";

d) l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria;

e) non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

Articolo 13 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.

Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e giorni connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simile oltre la linea perimetrale del posteggio.

E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm. 50 dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

Articolo 14 - Circolazione e sosta degli automezzi

In orario di vendita e fino al termine delle operazioni di pulizia delle aree mercatali, è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

Articolo 15 - Sistemazione delle attrezzature di mercato

I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere

collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio, se concesso.

Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio, se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

Articolo 16 – Produttori agricoli

I posteggi riservati agli agricoltori sono utilizzabili da tali soggetti, esclusivamente per la vendita dei loro prodotti.

La qualità di produttore agricolo deve essere autocertificata sulla domanda di assegnazione, da inoltrare al Sindaco.

L'interessato è tenuto ad inoltrare ogni anno domanda di conferma del posteggio.

L'interessato può richiedere la concessione del posteggio per periodi inferiori all'anno.

Articolo 17 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

La vendita di alimenti e bevande sull'area mercatale deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, così come disposto dall'Ordinanza Ministero della Salute 03/04/02 e dalla

Delibera Regionale 04/07/07, n.1077; tale attività è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

Fermo restando il rispetto delle prefate norme, ogni operatore addetto alla vendita o alla somministrazione di alimenti e bevande è tenuto:

- a) ad indossare guanti in lattice e berretto raccogli capelli;
- b) ad indossare un camice bianco, sempre pulito, ad esclusione di venditori di frutta e verdura; Così come previsto dalla Legge Regionale 24 luglio 2007, n. 22, il personale alimentarista addetto alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari deve essere in possesso di un attestato di formazione che sostituisce i libretti di idoneità sanitaria, da esibire a richiesta degli Organi di Vigilanza.

Ogni operatore è tenuto a mantenere pulito il proprio posteggio durante le

operazioni di vendita; al termine delle stesse, ha l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o in sacchetti chiusi, da lasciare all'interno del proprio spazio.

polveri o altro materiale contaminante (ad esempio in asfalto compatto o in mattoni da esterni, chianche o basole, eccetera, tutti in buono stato di manutenzione).

TITOLO III – POSTEGGI ISOLATI

Articolo 18 – Localizzazione dei posteggi isolati

Nel Comune di Turi è consentita la vendita delle sostanze alimentari utilizzando posteggi isolati.

I posteggi isolati devono essere localizzati nell'area sede del mercato alimentare (Largo Pozzi) e/o in qualsiasi altra area dotata dei requisiti previsti per i mercati su strada dalla delibera di Giunta Regionale del 04 luglio 2007, n. 1077, "Approvazione delle Linee Guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03 aprile 2002"

I negozi mobili di sostanze alimentari, oltre che nella aree sopra individuate, possono essere posizionati anche su altre aree lontane da polveri e da altre fonti di contaminazione, a condizione che:

- a) l'autonegozio, oltre al possesso dei requisiti di cui all'Ordinanza Ministeriale 03/04/02, sia munito di idoneo servizio igienico ovvero il posteggio sia ubicato nelle immediate vicinanze di aree pubbliche dotate di servizi igienici;
- b) la pavimentazione dell'area sulla quale si effettua la vendita sia tale da consentire adeguata pulizia, che impedisca sollevamento di

TITOLO IV – FIERE

Articolo 19 – Istituzione e localizzazione delle fiere

Nel Comune di Turi sono istituite due fiere: la Fiera di "Santa Lucia" che si svolge il giorno 24 aprile, e la Fiera Secolare di "Sant'Oronzo" che si svolge il 24 agosto.

Entrambe le fiere si svolgono nell'area compresa tra le vie Venti Settembre (da Largo Pozzi a Piazza Pertini) – Via Antonio Orlandi – Piazza Pertini – Piazza Moro – Via Gramsci – Via Matteotti (da Via V.S. De Carolis a Via Leopardi) – Via Leopardi (da Via Matteotti a Via Gramsci) – Via V.S. De Carolis (da Via Matteotti a Via Gramsci) – Via G. Di Vittorio (da Via Matteotti a Via Gramsci), individuate nella planimetria agli atti del presente regolamento nella quale sono evidenziati:

- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata allo svolgimento della fiera;

b) la suddivisione nelle tipologie di settore: - alimentare;
- non alimentare;

Le due fiere si svolgono nel seguente orario: dalle ore 06.00 alle ore 14.30. Alle ore 15.15, gli operatori dovranno aver già sgombrato l'area occupata per consentire la regolare effettuazione delle operazioni di pulizia dell'area. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, in occasione di particolari circostanze, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari delle fiere.

Articolo 20 - Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere.

Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune di Turi – Ufficio Commercio e Attività Produttive – Piazza Silvio Orlandi n. 17, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

Qualora nel Comune di Turi, nell'arco dell'anno solare, si svolgano più fiere o sagre, l'operatore deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse.

Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) altri criteri sussidiari disposti dal Comune;
- d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

Essendo attuata la ripartizione dei posteggi delle fiere per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.

Articolo 21 - Assegnazione temporanea di posteggio

L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'articolo 11.

Articolo 22 – Concessione del posteggio e canone relativo all'occupazione di suolo pubblico

La concessione del posteggio nelle fiere ha validità solo per i giorni di svolgimento della stessa.

La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Le concessioni dei posteggi sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

Gli operatori assegnatari potranno effettuare l'occupazione del posteggio previo pagamento della predetta tassa, i cui estremi del cedolino dovranno essere trasmessi al Comando di Polizia Municipale, all'indirizzo: P.zza Silvio Orlandi 17, 70010 – Turi (Ba), oppure inviati tramite e-mail: polmunturi@libero.it, oppure, in ultima analisi, l'avvenuto pagamento dovrà essere dimostrato il giorno della fiera agli agenti di Polizia Municipale addetti al controllo. In caso di mancato pagamento della tassa e di apertura del posteggio sarà applicata la relativa sanzione per occupazione abusiva.

Articolo 23 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

Il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione di fiere, sagre e

manifestazioni temporanee in genere, deve essere effettuato su aree aventi i requisiti minimi previsti dall'art. 16 del presente regolamento. Durante le manifestazioni di cui al punto precedente, è consentita esclusivamente l'effettuazione della cottura di prodotti della pesca, preparati di carne ed altri prodotti di gastronomia da vendere cotti, i quali siano stati preventivamente preparati in un laboratorio registrato ai sensi del Regolamento C.E. n. 852/04 ovvero in un stabilimento in possesso di riconoscimento C.E. Detta cottura potrà avvenire in un'area o settore separato posti nel perimetro di un negozio mobile oppure di un banco temporaneo o anche di uno stand gastronomico aventi le caratteristiche indicate all'art. 5 dell'O.M. 03/04/02. Per la cottura dei cibi sono inoltre idonei locali utilizzati occasionalmente allo scopo, a condizione che:

a) l'area dove allocare i punti cottura sia igienicamente idonea; b) i punti cottura:

- vengano posizionati in spazi sufficientemente ampi, che assicurino la distanza di almeno 10 metri dalle circostanti abitazioni;
- siano dotati di idonei sistemi di convogliamento dei fumi (cappe, camini di conveniente altezza, o altri idonei sistemi di allontanamento dei fumi, eccetera);

- rispondano ai requisiti di sicurezza per gli addetti all'attività e vengano posizionati in maniera da garantire la sicurezza degli utenti (rispetto delle distanze, eccetera);

c) i locali siano stati dichiarati idonei dal competente Servizio del

Dipartimento di Prevenzione, secondo quanto previsto dagli allegati al Regolamento C.E. 852/04.

Articolo 24 – Norme di rinvio

Per le fiere e per le sagre sono valide le disposizioni previste dagli articoli 12,13, 14 e 15 del presente regolamento.

TITOLO V – SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 25 - Sanzioni

Il Comune di Turi, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Le violazioni alle disposizioni di cui al primo comma comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Salvo quanto previsto dagli artt. 22 e 29 del **D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, dalla Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18, dall'art. 8 della Legge Regionale 24 luglio 2007, n. 22 e del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.**, alle violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal capo I sez. I e II della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e in esecuzione della Legge Regionale 24 luglio 2001, n.

18 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da €. 75,00 a €. 500,00**. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento delle violazioni.

Il mancato pagamento dei tributi locali inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

In caso di particolari gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Articolo 26 – Disposizioni finali

Ogni disposizione comunale in contrasto con le norme del presente regolamento si ritiene abrogata.

La regolarizzazione delle situazioni che si riveleranno anomale alla data di approvazione del presente regolamento, potrà avvenire solo se soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) operatore con anzianità di almeno cinque anni;
- b) regolarità nel pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

Agli operatori che potranno sanare la loro posizione verrà applicato analogo principio per la riassegnazione del posteggio

previsto dall'art. 10 del presente regolamento, fatte salve le prerogative degli operatori in regola.

Allegati:

planimetria mercato settimanale;
fac-simile domanda di
partecipazione alle fiere; fac-simile
domanda di posteggio produttori
agricoli.